



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 162190 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Perito Industriale capotecnico spec. Elettrotecnici e Attestato di odontotecnico

Codesta Associazione chiede di conoscere se possa ritenersi valido ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso del diploma di "Perito industriale capotecnico spec. Elettrotecnici" e dell'attestato professionale di "Odontotecnico".

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. n. 87 e 88 del 15 marzo 2010 (allegato D), relative al riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma di istruzione secondaria superiore di "Perito industriale capotecnico spec. Elettrotecnici", la confluenza prevista dalla tabella relativa al riordino degli istituti tecnici è



nel settore “Tecnologico”, indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”: all’interno di questo indirizzo non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Di conseguenza tale diploma non può essere considerato valido ai fini predetti in quanto non conforme al dettato normativo.

Con riferimento all’attestato professionale di “Odontotecnico”, la confluenza prevista dalla tabella relativa al riordino degli istituti professionali è nel settore “Servizi”, indirizzo “Servizi socio-sanitari”, rientrante fra quelli considerati validi ai fini della qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, si riconosce valido il titolo in questione in quanto conforme al dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)